

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1883}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ACCAME, ZOPPI, BANDIERA, COSTA, AMADEI

Presentata il 23 novembre 1977

Disposizioni per garantire la consistenza quantitativa del grado di capitano di corvetta delle armi navali, ruolo normale (aumento transitorio) nelle promozioni tabellari annuali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La forte richiesta di personale specializzato in ingegneria (in particolare elettronica) da parte dell'industria nazionale pubblica e privata, verificatasi soprattutto in questi ultimi anni, ha impoverito con esodi straordinari, al di fuori delle previsioni statistiche, i quadri del Corpo delle armi navali della Marina militare. Il meccanismo di autoregolazione previsto dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, il cui scopo principale è quello, appunto, di garantire la consistenza quantitativa degli organici mediante eque possibilità di avanzamento di ufficiali meritevoli, non è più sufficiente per colmare i

gravi vuoti verificatisi nel grado di capitano di corvetta (AN) il cui livello attuale è di 21 unità (fra cui 2 dimissionari) a fronte dei 45 posti previsti dalla citata normativa. Tale fatto pregiudica gravemente il regolare andamento del servizio proprio nel momento in cui l'accresciuta importanza dell'elettronica nei settori tecnici delle Forze armate richiederebbe organici ben superiori.

Per fornire un quadro preciso dell'organico concernente gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina militare, si riporta, tratto dalla tabella n. 2, quadro V, annessa alla legge

12 novembre 1955, n. 1137, il quadro degli organici e della esistenza al 1° novembre 1977, degli ufficiali (AN):

	Orga- nico	Esi- stenza
Capitano di vascello (AN) .	24	27
Capitano di fregata (AN) . .	37	37
Capitano di corvetta (AN) .	45	21
Tenente di vascello (AN) . .	70	66
Sottotenente di vascello (AN) } Guardiamarina (AN) . . . }	65	58

Non solo, quindi, è sentita in modo particolare la carenza di ufficiali nel grado di capitano di corvetta (AN) — un grado nel quale si assommano nozioni teoriche ed importanti nozioni acquisite sia a bordo che a terra nei più diversi campi di attività — ma c'è il rischio che, ove non si provveda a riequilibrare il meccanismo di autoregolazione previsto dalla legge, altri e più numerosi esodi potranno verificarsi.

Si deve registrare, infatti, lo stato di insoddisfazione dei tenenti di vascello delle armi navali molti dei quali, pur in possesso dei requisiti necessari, subiscono fino a quattro valutazioni prima di essere promossi al grado superiore, nonostante le vacanze in tale grado superino appunto il 50 per cento.

Il problema merita una attenta valutazione, ed in proposito si forniscono i seguenti elementi informativi:

1) l'avanzamento da tenente di vascello (AN) a capitano di corvetta (AN) è a scelta; ogni anno 6 tenenti di vascello vengono promossi capitani di corvetta. L'avanzamento, in seguito, dal grado di capitano di corvetta (AN) a capitano di fregata (AN) è invece ad anzianità. Dall'entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, si è verificato che ogni vacanza nell'organico nei gradi di capitano di vascello e di capitano di fregata (vacanza dovuta a promozioni, esodi, decessi) viene coperta dalla promozione, anche in numero superiore a quello previsto dalle tabelle annuali, rispettivamente dei capitani di fregata e dei capitani di corvetta. In pratica, essendo appunto la promozione da capitano di corvetta a capitano di fregata ad anzianità, ne risulta che l'organico di 37 capitani di

fregata (AN) è l'unico che per legge è sempre ricoperto, il che ha provocato un fenomeno di « risucchio » da parte dei capitani di vascello e dei capitani di fregata nei confronti del grado di capitano di corvetta; questo grado per gli esodi e per quanto appena detto è divenuto via via sempre meno numeroso provocando notevoli deficienze nei servizi affidati alla competenza tecnica di questi ufficiali. Ove non si ponesse rimedio a questa abnorme situazione fra pochi anni avremo il grado di capitano di corvetta (AN) composto da pochissimi elementi e il grado di tenente di vascello (AN) appesantito da ristagni ingiustificati e assurdamente punitivi;

2) volendo rappresentare la carriera di un ufficiale delle armi navali che sia entrato in accademia in questi anni (1974-1977) avremo il seguente sviluppo:

accademia: 4 anni;

frequenza università: 2 ÷ 3 anni;

permanenza nel grado di sottotenente di vascello (AN) post-laurea: 1 ÷ 2 anni;

permanenza nel grado di tenente di vascello (AN): 9 ÷ 11 anni;

permanenza nel grado di capitano di corvetta (AN): 2 ÷ 3 anni;

permanenza nel grado di capitano di fregata (AN): 7 ÷ 8 anni;

promozione eventuale al grado di capitano di vascello (AN): 25 ÷ 29 anni dall'ingresso in accademia.

Questa situazione, pur essendo contingente, ove non venga affrontata con opportuni correttivi, darà senz'altro l'avvio a ulteriori dimissioni da parte di tenenti di vascello meno favoriti, in questo momento, dal meccanismo della legge di avanzamento.

Un tale ulteriore esodo non solo priverebbe la Marina Militare di elementi qualificati proprio nel momento in cui la loro utilità è maggiore e per i quali lo Stato ha speso somme considerevoli, ma suonerebbe ingiustizia nei confronti di una generazione di ufficiali che, senza loro responsabilità, sono costretti, a differenza di altri che li hanno preceduti, a restare un insolito numero di anni (9+11 anziché 5+6 anni) nel grado di tenente di vascello.

La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di porre rimedio a questo documentato stato di cose. Tenendo conto della attuale deficienza di organico nel grado di

capitano di corvetta (53 per cento) e del ristagno nel grado di tenente di vascello, si propone di modificare, a partire dal 1977, e temporaneamente, il numero fisso delle promozioni da tenente di vascello a capitano di corvetta delle armi navali; portandolo da 6 a 9 e fino alla completa copertura dell'organico di capitano di corvetta. In cinque anni (1977- 1978, 1979, 1980 e 1981) la situazione dovrebbe essere normalizzata assicurando un giusto equilibrio alla consistenza del Corpo.

L'onere globale ammonta a circa 25 milioni così suddivisi: 1977 per 28 presenze in ruolo 1.700.000 lire, 1978 per 33 presenze 3.400.000 lire, 1979, per 38 presenze 5 milioni 100.000, 1980 per 43 presenze 6 milioni 800.000; 1981 per 45 presenze 7 milioni 915.800.

Gli oneri degli anni successivi al 1977 troveranno copertura nel capitolo di spesa n. 1451 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i suindicati esercizi finanziari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il numero delle promozioni annuali al grado superiore dei tenenti di vascello (AN) del ruolo normale del Corpo delle armi navali, stabilito dalla tabella n. 2 - quadro V - annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è fissata in nove unità a partire dall'anno 1977 e fino alla completa copertura dell'organico di capitano di corvetta (AN).

ART. 2.

All'onere di lire 1.700.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.